

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ENTI LOCALI

“Aspetti giuridico-amministrativi”

Ancona, 27 Aprile 2011

Prof. Avv. Guido Martinelli

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA

IL SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMPRENDE:

- ✓ I grandi impianti per lo spettacolo sportivo
- ✓ Gli impianti per le attività agonistiche a tutti i livelli, sia pubblici che privati
- ✓ Gli impianti scolastici
- ✓ I parchi urbani, piste ciclabili, percorsi vita
- ✓ Lo sport senza impianti: fiumi, specchi d' acqua, ambiente

Il gestore è il responsabile della vita dell' impianto dal punto di vista tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale.

- ✓ Le palestre?

Insieme di uno o più spazi di attività sportivo dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive

Decreto Ministero dell'Interno

18 marzo 1996

LA STRUTTURA DELLO SPORT IN ITALIA

Il Coni ha come finalità, tra le altre:
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle Olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia

Il Coni, gli Enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le



Sport professionistico
viene praticato da società di capitali con scopo di lucro



Sport dilettantistico
viene praticato da società di capitali, coop e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica



Attività motorie e promozionali
Possono essere svolte sia da soggetti non profit riconosciuti o men dal Coni sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit



Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro



Federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni



palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, preparato, etc.

- ✓ ...hanno valenza pubblicistica le attività delle Federazioni sportive nazionali relativeall'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici...
- ✓ Dpr 616/77
- ✓ Art. 117 Costituzione

➤ Gestione diretta



Risorse finanziarie pubbliche
Personale pubblico

➤ Gestione pubblica con appalti scorporati



Il soggetto pubblico gestore si avvale di appalti a privati per assolvere funzioni che non riesce a soddisfare

➤ Consorzio pubblico



Più Enti Locali provvedono alla gestione di un impianto attraverso un consorzio tra enti

➤ Azienda municipalizzata



Utilizzata per la gestione di servizi complessi con pesanti oneri operativi

➤ Società a partecipazione pubblica



Sono società privatistiche (Spa o Srl) che presentano la partecipazione di un Ente Locale come azionista di maggioranza - minoranza

PROPRIETA'
PUBBLICA



GESTIONE
PRIVATA

Convenzione: atto contrattuale con il quale il soggetto proprietario e gestore concordano i rispettivi obblighi e responsabilità. Il soggetto pubblico è il proprietario, quello privato è utilizzatore e gestore dell'impianto

“...un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (d.lgs.163/2006 art.3 codice contratti pubblici)

- ✓ Applicabilità art. 1676 Codice Civile “Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente”

- ✓ Il lato pubblicistico prevale su quello consensuale con la conseguenza che la permanenza del rapporto contrattuale è condizionata dall'esistenza dell'atto amministrativo.

CARATTERI DISTINTIVI

Concessione

- ✓ Natura unilaterale del titolo-effetto accrescitivo poteri del privato;
- ✓ Destinatario diretto: utenza pubblica;
- ✓ Privato si assume i rischi di gestione;
- ✓ Rapporto contrattuale trilaterale;
- ✓ Il costo del servizio ricade sull'utenza;

Appalto

- ✓ Natura negoziale titolo-privato esercita i poteri propri dei privati;
- ✓ Destinatario diretto: PA;
- ✓ Rischio di gestione in capo alla PA;
- ✓ Contratto prestazioni corrispettive;
- ✓ Il costo del servizio se lo assume la PA;

- ✓ Dottrina e giurisprudenza sono ormai pacifiche nel ritenere che ricorre la figura della concessione di pubblico servizio e non dell'appalto allorquando ad un soggetto esterno alla PA viene affidata la fornitura di un servizio rivolto al pubblico degli utenti con i quali l'affidatario costituisce direttamente rapporti di tipo giuridico (*Cons. Stato Sez. V n.2294/02; T.A.R. Emilia Romagna Sez. Parma 18.09.1995 n. 317; T.A.R. Lombardia Sez. Milano 4.08.2004, n.3242*).

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo situazioni giuridiche soggettive attive al destinatario, ampliandone così la sfera e la capacità giuridica.

AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO

Concessione beni: la PA conferisce al privato il diritto di sfruttamento del proprio capitale verso la corresponsione di un canone/corrispettivo

Concessione di servizi: la PA conferisce al privato il diritto di offrire alla collettività un servizio di interesse generale e il privato si assume in proprio il "rischio d'impresa"

AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO

Il gestore subentra alla PA nella fornitura di un servizio di interesse pubblico che spetterebbe all'ente garantire assumendosi anche il rischio di gestione

Possibilità non obbligo di prevedere la corresponsione di un canone

AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO

Canone concessorio

Ha funzione di corrispettivo, di vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo/bene pubblico e può essere determinato dall'ente locale in relazione a parametri di beneficio economico, entità soggezione ed utilità particolare ritraibili dall'occupazione

Canone di utilità

Rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente Locale sul bene oggetto della concessione (da qui la denominazione ricognitorio) la cui determinazione avviene senza correlazione con i parametri di utilità

CLASSIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI



Servizi a rilevanza economica



Servizi privi di rilevanza economica

La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività

Questa rappresenta comunque una classificazione solo astratta, a carattere dinamico ed evolutivo e pertanto non può essere considerata assoluta rispetto ad una globale considerazione dell'ipotesi concreta che va valutata:

- ✓ sia dal punto di vista del servizio che si affida;
- ✓ sia dal punto di vista del soggetto destinatario dell'affidamento;
- ✓ sia il metodo con cui vien fornito il servizio

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Generalmente i servizi pubblici quali quelli sportivi, sono considerati privi di rilevanza economica in quanto si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa anche se non esiste una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro sola gestione non consente di trarre una notevole fonte di remunerazione.

- ✓ **Cons. Stato n. 50721/2006:** ... anche i servizi cosiddetti sociali, connotati da significativo rilievo socio-assistenziale possono risultare compatibili con la nozione di servizio di rilevanza economica se e nel momento in cui presentano per le modalità di esplicazione, una rilevante componente economica, tesa ad assicurare non solo la mera copertura delle spese sostenute ma anche un potenziale profitto di impresa

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Deve ritenersi **di rilevanza economica** il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, la loro gestione consente una remunerazione dei fattori produttivi e del capitale ed è quindi possibile una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione;

può invece considerarsi **privo di rilevanza** quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione, appare quindi irrilevante ai fini della concorrenza e la cui gestione deve rispondere al solo principio di buon andamento e non anche di necessario equilibrio tra costi e ricavi

(cfr., in tal senso, Parere Corte dei Conti n. 195/2009; TAR Puglia n. 1318/2006; Cons. Stato n. 5072/2006)

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

“Non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento ed ai suoi caratteri di redditività/autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi) (...). Spetta all’ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza da un lato e della universalità e dei livelli essenziali delle prestazioni dall’altro”

(in tal senso, anche Corte dei conti, Sez. controllo Sardegna, delib. n. 9 del 18 giugno 2007).

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Nel settore sportivo è impossibile effettuare distinzioni precise operando semplici suddivisioni a seconda delle tipologie di impianto in quanto troppe sono le variabili che incidono:

Grandezza

Bacino d'utenza

Modalità gestione

La possibile redditività della struttura va determinata caso per caso effettuando uno studio in base all'analisi di tutti quei fattori capaci di indicarne la potenziale produttività (tipologie di attività praticate, costi personale, tariffe praticabili...)

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Irrilevanza ai fini della connotazione dell'impianto e della conseguente modalità di affidamento è la natura del futuro soggetto affidatario, se associazione o società sportiva dilettantistica o ente commerciale a tutti gli effetti.

Non è il fatto che l'utile venga reinvestito nell'attività oppure redistribuito tra i soci che determina la potenziale redditività di un servizio pubblico anche se ciò ha spesso tratto in inganno

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

- ✓ Articoli 113 e 113 bis Testo Unico Enti Locali – gestione dei servizi pubblici locali
- ✓ Sentenza Corte costituzionale 27 luglio 2004 n. 272 dichiara l'illegittimità dell'art. 113 bis T.U.E.L disciplinante la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica poiché non sussistono esigenze di tutela della concorrenza
- ✓ Problematica aperta: manca una completa disciplina sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica

DISCIPLINA APPLICABILE

Impianti a rilevanza economica

art. 113 Testo unico enti locali
compatibilmente con art. 23
bis D.L. n. 112 del 2008

(es. centri fitness, piscine, campi
da golf, impianti sciistici...)

Impianti privi di rilevanza economica

Leggi regionali di settore e in
assenza negli Statuti degli Enti
Locali titolari del servizio (titolo
V Cost.)

(es. impianti solo per attività
agonistica e non ludico-
ricreativa : piccoli capi di
calcio, piste atletica, palestre
scolastiche)

DISCIPLINA APPLICABILE

Cons. Stato Sez. V 29 dicembre 2009 n. 8914
L.R. Lombardia n 27 art.2

Afferma la necessità di una procedura da evidenza pubblica per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, sia la possibilità per gli interessati di richiedere l'inserimento nel bando di requisiti di selezione ulteriori, logicamente connessi all'oggetto dell'appalto, fermo restando il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti nonché la loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

In assenza di specifica disposizione regionale si deve considerare applicabile art. 30 D.Lgs. 163/2006 Codice Appalti

“...la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di :

trasparenza

adeguata pubblicità

non discriminazione

parità di trattamento

mutuo riconoscimento

proporzionalità

previa gara informale

a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”

IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA ART. 23-bis

In via ordinaria :

a favore di imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nei principi del Trattato della Comunità Europea

A società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato...

In deroga :

A società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale , che abbia i requisiti comunitaria per l'affidamento "in house", a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali tali da non consentire un efficace e utile ricorso al mercato

IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA

REGIME TRANSITORIO PER AFFIDAMENTI NON CONFORMI

Art 23 bis comma 8

.....

lett. e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) identifica particolari forme di partecipazione dell'**iniziativa imprenditoriale privata** alla realizzazione di interventi edilizi qualificati come **opere pubbliche**

Unione degli interessi della collettività con quelli dell'iniziativa imprenditoriale privata

Applicabilità alla costruzione e gestione di impianti sportivi

CODICE DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI PUBBLICI

D.LGS. 163/2006 e ss. modd.

La normativa italiana nel settore delle opere pubbliche prevede due forme principali di applicazione del PPP contrattuale, entrambe ricomprese nello schema di concessione di costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse:

- **Concessione di costruzione e gestione** - art. 143, su iniziativa della Stazione appaltante;
- Cd. **“Project financing”** - art. 153 e segg. (modifiche apportate dal Terzo decreto correttivo)

Natura e Funzioni:

Ente di **diritto pubblico** specializzato nell'**esercizio del credito** sotto forma di mutui a medio-lungo termine a condizioni agevolate per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi

AGOSTO 2005: NUOVO STATUTO

Ampliamento dell'attività (culturale e ricreativa oltre a quella sportiva comunque prevalente) **e dei soggetti beneficiari** (associazioni riconosciute e società con fine di lucro)

Allargamento delle **garanzie** accettate per la concessione del credito (reali, immobiliari, mobiliari, personali, fideiussorie, cessione di contributi concessi dagli Enti locali)

Attività bancaria e raccolta del risparmio

DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI (ART. 5 STATUTO)

FSN E DSA riconosciute dal CONI

Enti pubblici locali ed altri Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Università degli Studi, etc..)

CONI Servizi S.p.a.

Società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI

Enti di promozione sportiva

Società ed associazioni culturali

Ogni soggetto (anche persone fisiche) che persegua finalità sportive anche con fine di lucro

L' I.C.S. indirizza le proprie attività prevalentemente nel settore dello sport

ATTIVITÀ FINANZIATE

Costruzione di nuovi impianti ed acquisizione delle relative aree

Ampliamento, ristrutturazione, miglioramento di impianti

Acquisizione di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste

Acquisto di attrezzature sportive

Pagamento di interessi su finanziamenti concessi da altri Istituti di credito

La promozione della cultura sportiva e le iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali

Sono inoltre finanziabili interventi strumentali al raggiungimento di uno scopo sportivo o culturale

REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL MUTUO

Presentazione di garanzie idonee (reali, mobiliari o immobiliari, personali o fidejussorie previste da leggi regionali o **offerte da Ente locale** o pubblico, ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica). I finanziamenti agli Enti locali possono essere garantiti anche con **delegazioni di pagamento** rilasciate ai sensi di legge.
Diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate

Mantenimento della destinazione sportiva delle opere
L' I.C.S. può anche revocare i finanziamenti per il venir meno dei precedenti requisiti (mutuo di scopo)
Diritto di superficie

L'ICS finanzia anche il 100% dell'opera

- ✓ La Regione concede contributi anche in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la **ristrutturazione**, l'adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l'ampliamento degli impianti già esistenti
- ✓ La Giunta regionale è autorizzata a stipulare **convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo** per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto
- ✓ La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con **ricorso a capitali privati** per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto

L.R. PIEMONTE N. 93 DEL 1995

ARTT. 3 E 5

- ✓ La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di **miglioramento e manutenzione** delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d'intervento.
- ✓ La Giunta regionale è autorizzata a stipulare **convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo** o con altri Istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva
- ✓ I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire **l'uso pubblico** e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico.

L.R. EMILIA ROMAGNA N. 13 DEL 2000
ARTT. 2, 8 E 9

La Regione esercita la funzione di *“incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito”*

I contributi regionali sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nell'albo regionale o negli albi provinciali di cui alla L.R. 10/95 (ora ex L. 383/2000), e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario.

Gli impianti sportivi ammissibili a contributo sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale (**Dichiarazione di pubblica utilità**).

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è **aperto a tutti i cittadini** e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive

ART. 90 LEGGE 289 / 02 COMMA 25

“...nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”

- ✓ L.R. **Abruzzo** 24 marzo 2003 n. 6
- ✓ L.R. **Toscana** 3 gennaio 2005 n. 6
- ✓ L.R. **Valle d'Aosta** 4 agosto 2006, n. 18
- ✓ L.R. **Puglia** 4 dicembre 2006 n. 33
- ✓ L.R. **Lombardia** 14 dicembre 2006 n. 27
- ✓ L.R. **Umbria** 12 marzo 2007, n. 5
- ✓ L.R. **Emilia-Romagna** 6 luglio 2007, n. 11
- ✓ L.R. **Liguria** 7 ottobre 2009, n. 40
- ✓ L.R. **Calabria** 22 novembre 2010, n. 28

L.R. 24.6.03 N. 9 REGIONE ABRUZZO

ART. 2

- ✓ Le associazioni e società sportive di cui all'art. 1 devono svolgere la loro attività senza fine di lucro
- ✓ L'affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali **avviene prioritariamente a vantaggio delle società ed associazioni che praticano la disciplina sportiva relativa all'impianto, e che operano nel territorio dell'ente affidatario.**
- ✓ **In caso di presenza di più società o associazioni che praticano la stessa disciplina sportiva l'affidamento avviene a vantaggio della società o associazione con il maggior numero di iscritti e che svolgono la propria attività da un maggior numero di anni,** in caso di parità del numero di iscritti prevale l'anzianità; a parità di numero di iscritti e di anni di attività l'affidamento avviene in favore della società o associazione che operano nel territorio dell'ente affidatario.

- ✓ Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi in concessione o locazione per un periodo fino a dieci anni, rinnovabile per il periodo fino a dieci anni, su richiesta delle associazioni o società sportive di cui all'articolo 1.
- ✓ Le concessioni e locazioni di cui al comma 1 sono provate e stipulate per un canone annuo non inferiore a 100 euro e non superiore al 10% di quello determinato sulla base dei valori in commercio e sentito l'ufficio tecnico comunale....

- 1) Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano **in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche**, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
- 2) **L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione** di cui all'articolo 3 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 6

REGIONE TOSCANA ART. 3 – COMMA 1

Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini:

Garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta all'affidatario;

Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti:

Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati:

Scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

Valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

Determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

2. Gli enti locali affidano gli impianti sportivi in gestione ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della specificità di ogni impianto e compatibilmente con l'attività dei soggetti affidatari;
- b) utilizzo dell'**avviso pubblico** come modalità di pubblicità nella procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- d) selezione da effettuare mediante valutazione **sia dei profili gestionali, tecnici e sociali dell'offerta, sia della sua convenienza economica**, sulla base della previa indicazione, da parte dell'ente locale, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale contributo massimo che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- f) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

3. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una **convenzione** concernente la gestione dell'impianto sportivo; la convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e i criteri, anche economici, della gestione.

4. In **deroga** a quanto previsto al comma 2, gli enti locali, sentito il CONI, hanno facoltà di affidare gli **impianti sportivi privi di rilevanza economica destinati a specifiche discipline**, stipulando apposita convenzione con la **federazione sportiva nazionale corrispondente** ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, della quale la Federazione o il CONI si faccia garante degli obblighi previsti in convenzione nei confronti dell'ente locale stesso fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera a).

- ✓ I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a **procedure di evidenza pubblica** tra coloro che presentano idonei requisiti
- ✓ La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, **in via preferenziale**, favorendone l'aggregazione, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della l. 289/02 e successivi regolamenti attuativi
- ✓ L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, purchè aventi gli stessi requisiti indicati al comma 2

L.R. 14 DICEMBRE 2006, N. 27
REGIONE LOMBARDIA

Differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto con o senza rilevanza economica

In caso di **impianti sportivi aventi rilevanza economica** che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale **le società e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare di avere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari**

Affidamento diretto per impianti senza rilevanza economica anche agli utilizzatori degli impianti stessi

L.R. 12 MARZO 2007, N. 5 REGIONE UMBRIA (Art. 4)

1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. L'individuazione degli affidatari del servizio di cui all'articolo 3, comma 1, avviene nel rispetto delle **procedure di evidenza pubblica**, in base ai seguenti criteri:
 - a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell'impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive;
 - b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell'impianto;
 - c) valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
 - d) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 2.

L.R. 12 MARZO 2007, N. 5

REGIONE UMBRIA (Art. 4)

4. **L'affidamento diretto** del servizio di gestione può essere previsto nei seguenti casi:
- a) qualora sul territorio di riferimento sia presente **un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto...**;
 - b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una **società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'articolo 90, comma 17, lettera c) della l. n. 289/2002;**
 - c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto **costituiscono un unico soggetto sportivo.**
5. In caso di impianti sportivi aventi **rilevanza economica** l'affidamento della gestione avviene mediante **procedura ad evidenza pubblica** a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all'art. 90, comma 17 della l. n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2, lettere a) b) e c) e dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) della l. n. 289/2002.

Applicazione:

impianti a **prevalente uso sportivo** nella disponibilità degli enti locali per almeno 10 anni

Ambito soggettivo:

società ed associazioni sportive dilettantistiche regolarmente dotate di riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali

associazioni iscritte nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale

**AFFIDAMENTO ATTRAVERSO
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA**

AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA

se sul territorio opera un unico soggetto
nell'ambito della disciplina praticabile nell'impianto
se gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni
che consentono lo svolgimento di attività
esclusivamente amatoriali e ricreative

**PRINCIPI GUIDA NELLA SELEZIONE
DEI SOGGETTI AFFIDATARI**

valutazioni inerenti la funzionalità e l'operatività
dell'impianto

vaglio dei profili economici della gestione

convenienza economica dell'offerta stessa, intesa come
canone mensile più alto riconosciuto o contributo
economico minimo richiesto

**ENTRO IL 31/12/2009 ANCHE LE CONVENZIONI PREESISTENTI
DOVRANNO ADEGUARSI ALLA NUOVA DISCIPLINA**

L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 40

REGIONE LIGURIA

Art. 19

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:

a) gli impianti sportivi situati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport;

b) gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente a enti pubblici.

4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, l'uso degli impianti sportivi pubblici è garantito a tutti i cittadini.

Art. 20

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 19.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

GESTIONE CONVENZIONATA

Per fronteggiare molteplici difficoltà l'ente pubblico affida la gestione dell'impianto sportivo a società ed associazioni sportive a compagine completamente privata

GESTIONE CONVENZIONATA - VANTAGGI

- ✓ Ottimizzazione contenuto sportivo del servizio;
- ✓ Identificazione tra utente e gestore;
- ✓ Utilizzo di personale non pubblico e spesso più specializzato
- ✓ Struttura operativa più agile e flessibile

- ✓ Personale non qualificato per specifiche mansioni;
- ✓ Ipotesi di mancato rispetto pluralismo domanda
- ✓ Cattiva manutenzione dell'impianto;
- ✓ Mancato interesse al contenimento dei costi se sostenuti anche in parte dall'ente pubblico

CONCESSIONARIO

- ✓ Manutenzione ordinaria
- ✓ Manutenzione programmata
- ✓ Pulizia
- ✓ Spese per l'attività
- ✓ Guardiania
- ✓ Utenze

CONCEDENTE

- ✓ Manutenzione straordinaria
- ✓ Opere di adeguamento e migliorative previste in convenzione
- ✓ Contributo

CONVENZIONE

- ✓ Concetto di manutenzione ordinaria – utilizzo di macchine operatrici
- ✓ Messa a norma dell'impianto
- ✓ Il c.d. – volontariato sportivo
- ✓ La subconcessione per posto di ristoro (licenze), merchandising e pubblicità
- ✓ A.T.I. (è legittimo privilegiare le associazioni sportive in A.T.I.?)
- ✓ Comitati di gestione

CONVENZIONE

- ✓ Utenze
- ✓ Contributo pubblico
- ✓ Fideiussione
- ✓ Utilizzo al concedente
- ✓ Uso sportivo non esclusivo

- ✓ **NORME DI LEGGE:** sicurezza, igiene, scolastiche etc. Sono norme a carattere statale o regionale
- ✓ **TECNICO-SPORTIVE:** Sono di competenza del CONI e delle FSN e riguardano la gestione degli impianti (es. omologazione) e delle relative attrezzature
- ✓ **COMMERCIALI:** Relative ai diversi soggetti coinvolti nella gestione sono di derivazione diversa (es. CEN Comitato Europeo di Normazione, UNI Ente di Unificazione Italiano, ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)

- ✓ Sono le norme delle Federazioni Nazionali ed Internazionali contenute nei **Regolamenti Tecnici** delle varie discipline
- ✓ Si riferiscono principalmente allo spazio ed alle modalità di attività, alle attrezzature etc.
- ✓ Sono, ove presenti, indicazioni vincolanti per il rilascio dell' **omologazione** da parte della FSN interessata

SICUREZZA IMPIANTO

Per essere aperto l'impianto deve essere munito di **Licenza d'Uso**. Per gli impianti con **più di 100 posti** è necessario il **Nulla Osta della Commissione di Vigilanza**, oltre al **certificato di prevenzione incendi**.

Art. 80 TULPS: L'Autorità di Pubblica Sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un **luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di **uscite** pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di persona appositamente incaricata: il **Gestore della sicurezza** che predisporrà il **Piano della Sicurezza** (no se l'impianto ha una capienza inferiore a 100 spettatori).

ART. 141 REGOLAMENTO ESECUZIONE TULPS

Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il **parere sui progetti** di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le **condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene** dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

ART. 141 REGOLAMENTO ESECUZIONE TULPS

- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli **avvisi per il pubblico** prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i **meccanismi di sicurezza** funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

SENTENZA TAR CAMPANIA N. 18219 DEL 7 LUGLIO 2005

Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da un'associazione sportiva contro il provvedimento della Polizia Municipale che aveva ordinato la cessazione immediata delle attività in ragione del fatto che l'associazione sportiva non aveva richiesto il nulla osta previsto dal TULPS

Considerato che **l'attività del calcetto è ristretta ai partecipanti alla gara**, viene a mancare il presupposto per l'applicazione della normativa di pubblica sicurezza.

Non è assoggettabile neanche a licenza di polizia in quanto riguarda solo le attività ricreative organizzate in forma imprenditoriale in luoghi aperti al pubblico (sent. Corte Cost. n. 56/1970)